Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari allo 0,85%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016 è pari al 1,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

15A09779

DECRETO 28 dicembre 2015.

Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 2, 5, commi 6 e 8, e 6, comma 3, della suddetta legge n. 95 del 2015, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, i termini per l'acquisizione delle informazioni rilevanti relative ai conti finanziari esistenti al 31 dicembre 2015, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'indicato art. 6, commi 1 e 2;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la Convenzione OCSE – Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;

Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard – *CRS)*;

Vista la Sezione V, paragrafo 1, del citato accordo multilaterale, in cui viene disposto che le informazioni scambiate sono soggette alle regole di confidenzialità e alle altre salvaguardie previste dalla Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 1988, comprese le disposizioni che limitano l'utilizzazione delle informazioni scambiate;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante l'attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la disciplina delle società fiduciarie e di revisione, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 novembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente l'attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, contenente disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare gli articoli 13, 24, comma 1, lettera *a)*, 42, 43, comma 1, lettera *c)* e 66 del medesimo decreto legislativo;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Giurisdizione oggetto di comunicazione»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «C» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni di cui all'art. 3;

b) «Giurisdizione partecipante»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell'allegato «D» al presente decreto. L'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui all'art. 3;

c) «Giurisdizione estera»: qualsiasi giurisdizione diversa dall'Italia;

d) «Autorità competente»: l'autorità designata come tale da ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione o partecipante;

e) «Istituzione finanziaria»: un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata indicate alle lettere seguenti;

f) «Istituzione di custodia»: ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entità è esistita;

g) «Istituzione di deposito»: ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare;

h) «Entità di investimento»: ogni entità:

1) che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o più delle seguenti attività o operazioni:

1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,

1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio,

1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi; ovvero

2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione.

Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

Non è un entità di investimento un'entità non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera *ff)*, numeri 4) 5), 6) e 7);

i) «Impresa di assicurazioni specificata»: ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la holding di una impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti;

l) «Attività finanziaria»: i valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, swap e accordi analoghi, contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione, inclusi contratti su futures o forward od opzioni, in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi gli interessi diretti non debitori su beni immobili;

m) «Istituzione finanziaria italiana»: qualsiasi istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in Italia ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria situata al di fuori dell'Italia, e qualsiasi stabile organizzazione situata in Italia di un'istituzione finanziaria non residente in Italia;

n) «Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione»: le seguenti istituzioni finanziarie italiane che presentano i requisiti di un'istituzione finanziaria di cui alla lettera *e)*:

1) le banche;

2) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) la società Poste italiane SPA, limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta;

4) le società di intermediazione mobiliare (SIM);

5) le società di gestione del risparmio (SGR);

6) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le holding di tali imprese che presentano i requisiti di cui alla lettera *i)*;

7) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti di cui alla lettera *h)*;

8) le società fiduciarie di cui all'art. 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

9) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-*bis* e 114-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

10) le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;

11) i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera *f)* o alla lettera *h)*, numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *o)*, numero 9), il trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

12) gli emittenti di carte di credito;

13) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai numeri precedenti;

14) qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere *f)*, *g)*, *h)* o *i)*;

o) «Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione»: le seguenti istituzioni:

1) il Governo italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti, compreso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché ogni altra entità statale avente i requisiti di cui alla lettera *r)*;

2) un'organizzazione internazionale pubblica istituita in Italia o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica, avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi nonché ogni altra organizzazione internazionale avente i requisiti di cui alla lettera *s)*;

3) la Banca d'Italia;

4) un fondo pensione ad ampia partecipazione avente i requisiti di cui alla lettera *u)*;

5) un fondo pensione a partecipazione ristretta avente i requisiti di cui alla lettera *v)*;

6) un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale avente i requisiti di cui alla lettera *z)*;

7) un emittente qualificato di carte di credito avente i requisiti di cui alla lettera *aa)*;

8) un veicolo di investimento collettivo esente avente i requisiti di cui alla lettera *bb)*;

9) un trust, nel caso in cui almeno uno dei suoi trustee è un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo;

10) le istituzioni finanziarie italiane indicate nell'allegato «B» al presente decreto;

p) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante»: un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partecipante ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione della medesima istituzione che sia situata al di fuori della giurisdizione partecipante, e qualsiasi stabile organizzazione situata nella giurisdizione partecipante di un'istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partecipante;

q) «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione»: ogni istituzione finanziaria che è:

1) un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da un obbligo connesso a un tipo di attività finanziaria commerciale analoga a quella svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito;

2) un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un emittente qualificato di carte di credito;

3) qualsiasi altra entità definita come tale dalla rispettiva giurisdizione e che figura in un elenco pubblicato da detta giurisdizione ovvero, per gli Stati membri dell'Unione europea, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

4) un veicolo di investimento collettivo esente;

5) un trust estero, nel caso in cui il rispettivo trustee è un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e fornisce tutte le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3 in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust medesimo;

r) «Entità statale»: il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione come di seguito specificate:

1) una «parte integrante» di una giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di detta giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;

2) un'«entità controllata» designa un'entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce un'entità giuridica distinta, a condizione che l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più entità governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate, che gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più entità governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e che il patrimonio dell'entità sia attribuito a una o più entità governative in caso di scioglimento;

3) il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono rivolte a un pubblico di interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte dell'azione governativa. Il reddito matura a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati;

s) «Organizzazione internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa, compresa un'organizzazione sovranazionale, che consiste principalmente di governi, che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione e il cui reddito non matura a beneficio di privati;

t) «Banca centrale»: un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione;

u) «Fondo pensione ad ampia partecipazione»: un fondo istituito per erogare, quale corrispettivo di servizi prestati, benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o più datori di lavoro, a condizione che il fondo:

1) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 per cento dell'attivo del fondo;

2) sia soggetto a regolamentazione pubblica e a obblighi di comunicazione di informazioni alle autorità fiscali; e

3) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

3.1) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il suo *status* di regime pensionistico;

3.2) il fondo riceve almeno il 50 per cento del totale dei suoi contributi dai datori di lavoro che lo finanziano, senza computare i trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla presente lettera *u)* nonché quelli da altri fondi pensione di cui alle lettere *v)* e *z)* ovvero da conti pensionistici di cui al comma 2, lettera *ee)*, numero 1);

3.3) i prelievi o le distribuzioni dal fondo, ad eccezione delle distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla presente lettera *u)* ovvero ad altri fondi pensione di cui alle lettere *v)* e *z)* o a conti pensionistici di cui al comma 2, lettera *ee)*, numero 1), sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità a prelievi e distribuzioni effettuati prima di tali eventi specifici;

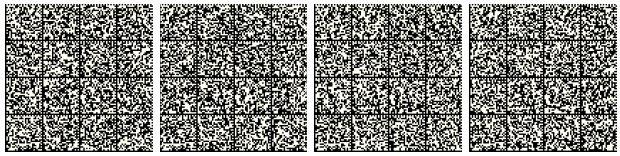

3.4) i contributi al fondo da parte dei dipendenti, diversi dai contributi di reintegro autorizzati, sono limitati in relazione ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo in euro corrispondente a 50.000 USD; tale importo deve essere determinato applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A»;

v) «Fondo pensione a partecipazione ristretta»: un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:

1) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;

2) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono entità di investimento o entità non finanziarie passive;

3) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro, senza computare i trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui al comma 2, lettera *ee)*, numero 1), siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;

4) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 per cento dell'attivo del fondo; e

5) il fondo sia soggetto a regolamentazione pubblica e a obblighi di comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali;

z) «Fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale»: un fondo istituito da un'entità statale, da un'organizzazione internazionale o da una banca centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'entità statale, l'organizzazione internazionale o la banca centrale;

aa) «Emittente qualificato di carte di credito»: un'istituzione finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:

1) è un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta e tali pagamenti non sono immediatamente restituiti al cliente; e

2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo della carta che superino un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

bb) «Veicolo di investimento collettivo esente»: un'entità di investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o entità che non sono persone oggetto di comunicazione, escluse le entità non finanziarie passive aventi persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Un'entità di investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non perde la qualifica di veicolo di investimento collettivo esente se ha emesso quote o azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

1) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna quota o azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015;

2) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste quote o azioni in caso di riscatto;

3) il veicolo di investimento collettivo effettui le procedure di adeguata verifica di cui all'allegato «A» e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali quote o azioni quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e

4) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali quote o azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2018.

cc) «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione»: ogni istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante non tenuta alla comunicazione;

dd) «Entità»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

ee) «Entità non finanziaria»: un'entità che non è un'istituzione finanziaria, ad eccezione di un'entità di investimento di cui alla lettera *h)*, numero 2), diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante;

ff) «Entità non finanziaria attiva»: un'entità non finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità non finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;

2) il capitale dell'entità non finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'entità non finanziaria è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

3) l'entità non finanziaria è un'entità statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;

4) tutte le attività dell'entità non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo *status* poiché funge, o si qualifica, come un fondo di investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leverage buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini di investimento;

5) l'entità non finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria, per i primi ventiquattro mesi decorrenti dalla data della sua organizzazione iniziale;

6) l'entità non finanziaria non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

7) l'entità non finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;

8) l'entità non finanziaria soddisfa tutti i requisiti seguenti:

8.1) è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero è costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

8.2) è esente dall'imposta sul reddito nella propria giurisdizione di residenza;

8.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

8.4) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità non finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità non finanziaria;

8.5) le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità non finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità non finanziaria o a una sua suddivisione politica;

gg) «Entità non finanziaria passiva»: un'entità non finanziaria diversa da un'entità non finanziaria attiva, ovvero un'entità di investimento di cui alla lettera *h)*, numero 2), diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante;

hh) «Entità collegata» di un'altra entità: in un gruppo formato da almeno due entità, se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune, ovvero nel caso in cui le due entità sono entità di investimento di cui alla lettera *h)*, numero 2), le stesse siano soggette ad una gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A» per tali entità di investimento. Ai fini della presente disposizione il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del cinquanta per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità.

2. Ai fini del presente decreto le seguenti espressioni intendono:

a) «Conto finanziario»: un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ivi compresi i conti di cui alle lettere *b)*, e *c)*, nonché i seguenti:

1) nel caso di un'entità di investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria, diverse dalle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'entità che è un'entità di investimento unicamente perché presta consulenza in materia di investimenti o gestisce portafogli, sempreché sia diversa da un organismo di investimento collettivo del risparmio;

2) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta nel numero 1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi dell'art. 3;

3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ad eccezione dei contratti di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1, n. IV, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché dei contratti che consistono in una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un conto escluso.

Non sono considerati conti finanziari i conti di cui alla lettera *ee)*;

b) «Conto di deposito»: qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finan-

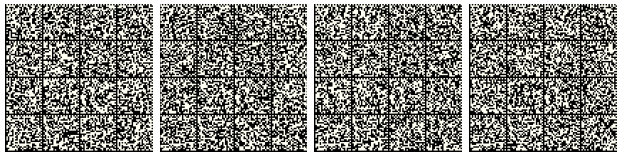

ziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

c) «Conto di custodia»: un conto, diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita, a beneficio di un terzo che detiene una o più attività finanziarie, comprese le quote o azioni di cui alla lettera *a)*, numero 1, che siano state sottoscritte tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per conto del cliente e in nome proprio;

d) «Quota nel capitale di rischio»: nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone; nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso, la qualifica di beneficiario di un trust è presa in considerazione per le comunicazioni relative all'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile;

e) «Contratto di assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale;

f) «Contratto di rendita»: un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche nonché un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;

g) «Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione di cui alla lettera *e)* nonché un contratto di capitalizzazione di cui all'art. 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha un valore maturato. Sono esclusi i contratti di riassicurazione risarcitori tra due imprese di assicurazione nonché i contratti di assicurazione stipulati nel ramo danni di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;

h) «Valore maturato»: il maggiore tra l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nel caso in cui non sia previsto un valore di riscatto o di disdetta e non sia altresì previsto che l'assicurato possa prendere a prestito alcun importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si assume pari a quello della riserva matematica. Il valore maturato non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

2) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purché il dividendo si riferisca ad un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono a titolo di indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;

i) «Contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato che prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e applica un premio a ciascun membro del gruppo, o membro di una categoria al suo interno, che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro, o della categoria di membri, del gruppo;

l) «Contratto di rendita di gruppo»: un contratto di rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo;

m) «Conto oggetto di comunicazione»: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una o più persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva limitatamente alle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A»;

n) «Conto estero»: un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da una o più persone residenti in una giurisdizione estera diverse da persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva limitatamente alle persone che esercitano il controllo che sono residenti in una giurisdizione estera diversa da una giurisdizione oggetto di comunicazione;

o) «Persona oggetto di comunicazione»: una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, una società di capitali che è un'entità collegata di una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, un'entità statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale, o un'istituzione finanziaria;

p) «Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione»: una persona fisica o un'entità che è residente in qualsiasi giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un *de cuius* che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un'entità che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali, come una società di persone o un analogo dispositivo giuridico, è considerata residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva;

q) «Persone che esercitano il controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust tale espressione designa il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione «persone che esercitano il controllo» deve essere interpretata in conformità delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI);

r) «Numero di identificazione fiscale» (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale;

s) «Titolare del conto»: la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto. Non si considera titolare del conto la persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, e si considera titolare del conto la persona nel cui vantaggio o per conto della quale è intrattenuto il conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata titolare del conto;

t) «Conto preesistente»: uno dei conti seguenti:

1) un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2015;

2) qualsiasi conto finanziario di un titolare del conto, a prescindere dalla data in cui tale conto finanziario è stato aperto, se:

2.1) il titolare del conto detiene altresì presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata residente o situata in Italia dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, un conto finanziario che è un conto preesistente ai sensi del numero 1);

2.2) l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e, se del caso, l'entità collegata residente o situata in Italia dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, considera entrambi i suddetti conti finanziari, nonché tutti gli altri conti finanziari del titolare del conto che sono considerati come conti preesistenti ai sensi del numero 2), come un unico conto finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VI dell'allegato «A» e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;

2.3) relativamente ad un conto finanziario che è oggetto di procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il conto finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il conto preesistente di cui al numero 1); e

2.4) l'apertura del conto finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del titolare del conto se non ai fini del presente decreto;

u) «Nuovo conto»: un conto finanziario detenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un conto preesistente ai sensi della lettera *t)*, numero 2);

v) «Conto preesistente di persona fisica»: un conto preesistente detenuto da una o più persone fisiche;

z) «Conto di importo non rilevante»: un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD;

aa) «Conto di importo rilevante»: un conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD;

bb) «Nuovo conto di persona fisica»: un nuovo conto detenuto da una o più persone fisiche;

cc) «Conto preesistente di entità»: un conto preesistente detenuto da una o più entità;

dd) «Nuovo conto di entità»: un nuovo conto detenuto da una o più entità;

ee) «Conto escluso»: uno dei seguenti conti:

1) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:

1.1) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici, comprese indennità di invalidità o di decesso;

1.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta;

1.3) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;

1.4) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e

1.5) alternativamente: i contributi annui sono limitati a un importo in euro pari o inferiore a 50.000 USD; ovvero vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita. In entrambi i casi si applicano le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». Un conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 1.5), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera numeri 1) o 2) o da uno o più fondi pensione che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere *u)*, *v)* e *z)*;

2) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

2.1) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;

2.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato ovvero i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del titolare del conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta;

2.3) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri coerenti con la finalità del conto di investimento o di risparmio, quali l'erogazione di prestazioni educative o mediche, o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e

2.4) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un ammontare in euro corrispondente a 50.000 USD, in applicazione delle disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». Un conto finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 2.4), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più conti finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera, numeri 1) o 2) o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettere *u)*, *v)* e *z)*;

3) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:

3.1) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;

3.2) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona, mediante prelievo, prestito o altro, senza porre fine al contratto stesso;

3.3) l'importo, ad esclusione dell'indennità di decesso, da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese, effettivamente addebitate o meno, per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e

3.4) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;

4) un conto di pertinenza di un asse ereditario, a condizione che la documentazione di tale conto includa una copia di testamento del *de cuius* o il certificato di morte;

5) un conto aperto in relazione a:

5.1) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

5.2) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con attività finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario, compreso per soddisfarne gli obblighi, al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanzia; e

v) il conto non è associato a un conto di cui al numero 6);

5.3) l'obbligo di un'istituzione finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

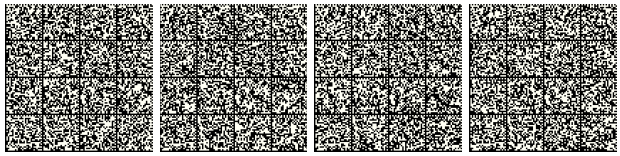

5.4) l'obbligo di un'istituzione finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

6) un conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti:

6.1) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto per l'utilizzo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e

6.2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'istituzione finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le disposizioni relative all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato «A». A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti. Viceversa si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;

7) i conti esclusi indicati nell'allegato «B» al presente decreto;

ff) «Procedure AML/KYC»: le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

gg) «Prove documentali»: uno dei documenti seguenti:

1) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato della giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;

2) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato, contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;

3) con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico, contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione di cui l'entità dichiara di essere residente ovvero la giurisdizione in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata;

4) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il titolare del conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure AML/ KYC o per altre finalità di legge, diverse da quelle fiscali, e applicata da detta istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prima della data utilizzata per classificare il conto finanziario come conto preesistente, a condizione che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali;

hh) «Responsabile del rapporto»: un funzionario o altro dipendente della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione a cui detta istituzione ha assegnato su base continuativa la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti con saldo o valore che superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD, ai quali fornisce consulenza o altri eventuali attività di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del predetto saldo o valore, si applicano le regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria di cui alla Sezione VI, parte C, dell'allegato «A».

Art. 2.

Adeguata verifica in materia fiscale

1. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel presente decreto nonché nell'allegato «A» al presente decreto. Le procedure di adeguata verifica sono condotte sui conti di persone fisiche e di entità, preesistenti e nuovi, così come definiti nell'art. 1.

2. Qualora con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, sia modificato l'allegato «D» recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione effettuano una nuova procedura di due diligence sui conti intrattenuti da entità di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, numero 2), che siano residenti, o stabili organizzazioni estere situate, nelle giurisdizioni escluse dall'allegato «D» a seguito della predetta modifica. A tal fine le istituzioni finanziarie possono applicare, anche ai conti aperti a partire dal 1° gennaio 2016, le procedure di cui alla Sezione IV dell'allegato «A» secondo le tempistiche ivi previste.

Art. 3.

Obblighi di comunicazione

1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell'allegato «C» al presente decreto, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all'Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonché, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona

oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un'entità non finanziaria passiva che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato «A», è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*:

1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*, oltre alle informazioni elencate nella lettera *a)*, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono già conservati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreché la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all'anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l'anno in cui il rispettivo conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente è il 30 aprile di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorità competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

Art. 4.

Norme di esecuzione

1. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalità di applicazione stabilite dal presente decreto.

2. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere modificati gli allegati al presente decreto.

3. L'allegato «D», recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, sarà rivisto al fine di apportare, entro il 1° luglio 2017, eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonché di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO *A*

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

Norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale ("*due diligence*") sui conti finanziari

Sezione I – Obblighi generali di *due diligence*

A. Un conto è considerato come conto oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale in esito alle procedure di *due diligence* di cui al presente Allegato e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un conto oggetto di comunicazione devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono le informazioni. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione che, in esito alle procedure di *due diligence* del presente Allegato, identificano un conto come conto estero che non è un conto oggetto di comunicazione alla data di effettuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, possono utilizzare il risultato delle dette procedure per adempiere futuri obblighi di identificazione e comunicazione in materia fiscale ai sensi del presente decreto.

B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

C. Il saldo o il valore di una soglia all'ultimo giorno di un anno solare devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione alla clientela che finisce con o entro tale anno solare.

D. Al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono ricorrere a fornitori terzi di servizi, secondo le disposizioni di cui ai numeri seguenti, ferma restando la responsabilità delle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi:

1) nell'ambito dei controlli effettuati dalle competenti autorità italiane sul corretto adempimento dei predetti obblighi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione forniscono copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi;

2) le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione non possono ritenere valido lo *status* del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale *status* è inaffidabile o errato.

E. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono applicare le procedure di *due diligence* previste per i nuovi conti ai conti preesistenti, nonché le procedure di *due diligence* previste per i conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante. Tali opzioni possono essere esercitate anche, separatamente, per specifiche categorie o gruppi chiaramente identificati di conti finanziari.

Sezione II – *Due diligence* per i conti preesistenti di persone fisiche

A. Conti non soggetti a obblighi di verifica, identificazione o comunicazione. L'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione non sussiste per i conti preesistenti di persone fisiche che sono contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita, purché la

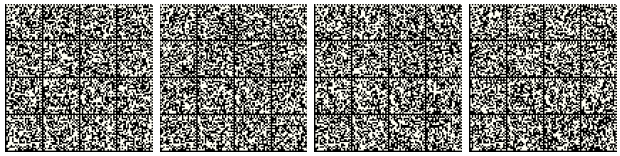

legge impedisca effettivamente all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di vendere tali contratti a residenti di una giurisdizione oggetto di comunicazione. La legge impedisce effettivamente all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di vendere contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a residenti di una giurisdizione oggetto di comunicazione solo quando il diritto dell'Unione Europea, il diritto italiano o il diritto della giurisdizione oggetto di comunicazione impedisce effettivamente di vendere i detti contratti a una persona oggetto di comunicazione non solo quando gli stessi contratti sono conclusi nella pertinente giurisdizione oggetto di comunicazione ma anche in tutte le altre circostanze.

B. Procedure di *due diligence* per i conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.

1. Indirizzo di residenza. Qualora negli archivi dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione sia riportato, in base a prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica titolare del conto, tale istituzione finanziaria può considerare la persona fisica titolare del conto come residente ai fini fiscali nella giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica titolare del conto sia una persona oggetto di comunicazione. Ai fini del presente paragrafo, gli archivi dell'istituzione finanziaria includono le informazioni ricercabili elettronicamente e il fascicolo principale del cliente. Se avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che le prove documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto. Se l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove prove documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui ai seguenti punti da 2 a 6.

2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non disponga, in base a prove documentali, di un indirizzo di residenza attuale per la persona fisica titolare del conto, come stabilito nel punto 1, tale istituzione finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi e applicare i punti da 3 a 6:

a) identificazione del titolare del conto come residente di una giurisdizione estera ai fini fiscali;

b) attuale indirizzo postale o di residenza, compresa una casella postale, in una giurisdizione estera;

c) uno o più numeri telefonici in una giurisdizione estera e nessun numero di telefono in Italia;

d) ordini di bonifico permanente, diversi da quelli relativi ad un conto di deposito, a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera;

e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una giurisdizione estera; oppure

f) ordine di fermo posta o indirizzo "c/o" in una giurisdizione estera qualora i dati del titolare del conto esaminati dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non contengano nessun altro indirizzo relativo al titolare del conto.

3. Qualora dalla ricerca elettronica non emerga nessuno degli indizi elencati nel punto 2, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un conto di importo rilevante.

4. Qualora dalla ricerca elettronica emerga taluno degli indizi elencati nel punto 2, lettere da a) a e), o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto considerato, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna giurisdizione per cui emerga un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.

5. Qualora dalla ricerca elettronica emerga un ordine di fermo posta o un indirizzo "c/o" e per il titolare del conto non sia identificato nessuno degli indizi elencati nel punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte B, punto 2, o cercare di ottenere dal titolare del conto un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione o prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale titolare del conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indizio e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o prove documentali non vada a buon fine, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve segnalare il conto all'Agenzia delle entrate come conto non documentato fino a quando lo stesso non cessi di essere tale. In relazione a un conto classificato come conto non documentato non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un conto di importo rilevante.

6. Nonostante la rilevazione di indizi di cui al punto 2, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non è obbligata a considerare un titolare del conto come residente in una giurisdizione estera se:

a) le informazioni relative al titolare del conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale giurisdizione estera, uno o più numeri di telefono in tale giurisdizione estera e nessun numero di telefono in Italia ovvero, in relazione a conti finanziari diversi da conti di deposito, ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera, e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto in cui lo stesso dichiara di essere fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione estera considerata; e

ii) prove documentali che attestino la residenza fiscale del titolare del conto in una giurisdizione diversa da quella estera considerata;

b) le informazioni relative al titolare del conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in tale giurisdizione estera, e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:

i) un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto in cui lo stesso dichiara di essere fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione estera considerata; ovvero

ii) prove documentali che attestino la residenza fiscale del titolare del conto in una giurisdizione diversa da quella estera considerata.

C. Procedure di verifica rafforzata per i conti di importo rilevante.

1. Ricerca negli archivi elettronici. Per i conti di importo rilevante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indizi di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione prevedono appositi campi e consentono l'acquisizione di tutte le informazioni di cui al punto 3, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai conti di importo rilevante, per individuare la presenza di uno o più degli indizi di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve altresì verificare l'attuale fascicolo principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale fascicolo, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:

a) le più recenti prove documentali raccolte con riferimento al conto;

b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;

c) la più recente documentazione acquisita dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in conformità alle procedure AML/KYC o per altre finalità di legge;

d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide;

e) eventuali ordini di bonifico permanente, diversi da quelli collegati a un conto di deposito, attualmente operanti.

3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui al punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:

a) residenza del titolare del conto;

b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del titolare del conto attualmente registrati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

d) nel caso di conti finanziari diversi da conti di deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto, ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un'altra istituzione finanziaria;

e) presenza di un ordine di fermo posta ovvero di un indirizzo "c/o" del titolare del conto; e

f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.

Se le informazioni rintracciabili elettronicamente non comprendono tutti i dati elencati nelle lettere da a) a f), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei solo sui dati non presenti nelle banche dati elettroniche.

4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui ai punti precedenti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare come conti oggetto di comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati ad un responsabile del rapporto, ivi compresi eventuali conti finanziari collegati a tali conti, se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione.

5. Effetti del rilevamento di indizi.

a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte non venga rilevato nessuno degli indizi di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una persona fiscalmente residente in una giurisdizione estera in esito alla procedura di cui alla presente parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto.

b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte C vengano rilevati uno o più degli indizi elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indizi con il conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il titolare del conto come fiscalmente residente in ciascuna giurisdizione per cui sia identificato un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei conti di importo rilevante di cui alla presente parte venga rilevato un ordine di fermo posta o un indirizzo "c/o" e per il titolare del conto non siano identificati nessun altro indirizzo né alcuno degli indizi elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire dal titolare del conto un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione o prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o prove documentali, essa deve segnalare il conto all'Agenzia delle entrate come conto non documentato.

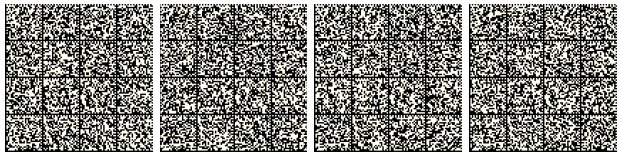

6. Se, al 31 dicembre 2015, un conto preesistente di persona fisica non costituisce un conto di importo rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un conto di importo rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come conto oggetto di comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come conto oggetto di comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

7. Una volta che un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla presente parte a un conto di importo rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso conto di importo rilevante, ad eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui al punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che la detta istituzione finanziaria italiana riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.

8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un conto di importo rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indizi di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come conto oggetto di comunicazione per ciascuna giurisdizione partecipante per cui sia identificato un indizio, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.

9. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto.

D. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2016. La verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017.

E. I conti preesistenti di persone fisiche identificati come conti oggetto di comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione.

Sezione III – *Due diligence* per nuovi conti di persone fisiche

Le seguenti procedure si applicano ai nuovi conti di persone fisiche.

A. Per i nuovi conti di persone fisiche, all'atto dell'apertura del conto, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto, che può essere parte della documentazione di apertura del conto e consenta alla suddetta istituzione finanziaria italiana di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla

comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta ai sensi delle procedure AML/KYC.

B. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto è residente ai fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione.

C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento ad un nuovo conto di persona fisica a motivo del quale l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto o, in alternativa, una ragionevole spiegazione e la documentazione che supporti la validità dell'autocertificazione originaria.

Sezione IV – *Due diligence* per i conti preesistenti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai conti preesistenti di entità.

A. Conti di entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, con riferimento a tutti i conti preesistenti di entità ovvero, separatamente, per specifiche categorie o gruppi chiaramente identificati di tali conti, un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto conto oggetto di comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.

B. Conti di entità soggetti a verifica. Un conto preesistente di entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD, e un conto preesistente di entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo, sono soggetti a verifica in conformità delle procedure di cui alla parte D.

C. Conti di entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, si considerano conti oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono persone oggetto di comunicazione, o da entità non finanziarie passive con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

D. Procedure di verifica per i conti di entità. Per i conti preesistenti di entità di cui alla parte B, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti.

1. Determinare la residenza dell'entità.

a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela, ivi comprese le informazioni raccolte in conformità alle procedure AML/KYC, per

determinare la residenza dell'entità titolare del conto. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il titolare del conto è residente in una giurisdizione estera rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una giurisdizione estera.

b) Se le informazioni indicano che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione a meno che non acquisisca un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte del titolare del conto, o possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva e la residenza fiscale delle persone che ne esercitano il controllo. Per quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di entità, compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che ne esercitano il controllo e la residenza fiscale di dette persone. Se almeno una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alle seguenti lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal titolare del conto per determinare il suo *status*, a meno che, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante. Se un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è in grado di determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante deve trattare il titolare del conto come un'entità non finanziaria passiva.

b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Ai fini della determinazione delle persone che esercitano il controllo sul titolare del conto, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC.

c) Determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare:

i) le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC, nel caso di un conto preesistente di entità detenuto da una o più entità non finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD; o

ii) un'autocertificazione, da parte del titolare del conto o della persona che ne esercita il controllo, che attesti la giurisdizione o le giurisdizioni in cui detta persona che esercita il controllo è residente ai fini fiscali. Nel caso in cui non riesca ad ottenere detta autocertificazione, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione determina la residenza o le residenze ai fini fiscali della persona che esercita il controllo in conformità alle procedure descritte nella parte C della Sezione II.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a conti preesistenti di entità

1. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2017.

2. La verifica dei conti preesistenti di entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.

3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento ad un conto preesistente di entità a motivo del quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto sia inesatta o inattendibile, essa deve rideterminare lo *status* del conto in conformità delle procedure di cui alla parte D.

Sezione V – *Due diligence* per i nuovi conti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai nuovi conti di entità.

A. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entità. Per i nuovi conti di entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti.

1. Determinare la residenza dell'entità.

a) Acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione del titolare del conto, che può essere parte dei documenti di apertura del conto e consenta all'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta in conformità alle procedure AML/KYC. Se l'entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare l'indirizzo della sede principale dell'entità per determinare la residenza del titolare del conto.

b) Se l'autocertificazione indica che il titolare del conto è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve considerare il conto come un conto oggetto di comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione oggetto di comunicazione.

2. Determinare se l'entità è un'entità non finanziaria passiva e la residenza fiscale delle persone che ne esercitano il controllo. Riguardo ad un titolare di un nuovo conto di entità, compresa un'entità che è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva con una o più persone che ne esercitano il controllo e la residenza ai fini fiscali di dette persone. Se almeno una delle persone che esercitano il controllo su un'entità non finanziaria passiva è una persona oggetto di comunicazione, il conto deve essere considerato come un conto oggetto di comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alle seguenti lettere da a) a c) , nell'ordine più appropriato alle circostanze.

a) Determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'autocertificazione del titolare del conto per determinare il suo *status*, a meno che, in base a informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto è un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

b) Determinare le persone che esercitano il controllo sul titolare del conto. Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo su un titolare del conto, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure AML/KYC se la definizione di persone che esercitano il controllo è conforme a quella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera q), secondo periodo, del presente decreto.

c) Determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva. Al fine di determinare la residenza fiscale di una persona che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione da parte del titolare del conto o di detta persona che esercita il controllo.

Sezione VI – Regole supplementari di *due diligence*

Nell'attuazione delle procedure di *due diligence* descritte nelle sezioni precedenti si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle prove documentali. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le prove documentali sono inesatte o inattendibili.

B. Procedure alternative applicabili ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita e ai contratti di assicurazione di gruppo per i quali è misurabile un valore maturato o ai contratti di rendita di gruppo. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario, diverso dal proprietario o sottoscrittore, di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, che riceve un'indennità di decesso non sia una persona oggetto di comunicazione e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto oggetto di comunicazione, a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita è una persona oggetto di comunicazione se le informazioni raccolte dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ed associate al beneficiario contengono indizi di cui alla parte A della sezione II riferibili a una giurisdizione oggetto di comunicazione. Se un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una persona oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A della sezione II.

Un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare un conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo come un conto finanziario che non è un conto oggetto di comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato/polizza o beneficiario, se il conto finanziario che è una quota di un membro in un contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o in un contratto di rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

i) il contratto di assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un valore maturato o il contratto di rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;

ii) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e

iii) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD.

C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona fisica, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve aggregare tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e

consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

2. Aggregazione dei conti di entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da un'entità, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve prendere in considerazione tutti i conti finanziari intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, o presso un'entità collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione colleghino i conti finanziari con riferimento ad un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. Ad ognuno dei titolari di un conto finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del conto finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.

3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei conti finanziari detenuti da una persona per stabilire se un conto finanziario sia un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione deve, nel caso di conti finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.

4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi in euro si intendono inclusivi dell'equivalente in altre valute.

D. Modalità di documentazione dei conti finanziari. Le prescritte autocertificazioni e prove documentali devono essere ottenute da un'istituzione finanziaria italiana per ciascun conto, anche nel caso di più conti aperti dal medesimo cliente. Tuttavia, un'istituzione finanziaria italiana può utilizzare un'autocertificazione o prove documentali fornite da un cliente in relazione a un altro conto finanziario del medesimo cliente se entrambi i conti sono trattati come un unico conto al fine di soddisfare le disposizioni di cui alla parte A.

E. Utilizzabilità della documentazione raccolta da terzi. Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può utilizzare la documentazione, incluse le autocertificazioni, già acquisita da un agente che agisce come mandatario e conserva detta documentazione in un sistema informativo per conto di una o più istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione a condizione che:

1) qualunque istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione per conto della quale l'agente conserva la documentazione possa:

a) accedere agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, ai dati presenti in detto sistema informativo riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione, inclusa la validità di detta documentazione;

b) registrare agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, dati riguardanti qualsiasi fatto di cui sia a conoscenza che possa influire sull'affidabilità della documentazione e, altresì, produrre evidenza delle modalità e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati relativi a tali

fatti nel sistema informativo e dimostrare che detti dati sono stati processati e utilizzati nell'ambito di una apposita procedura di *due diligence* sulla validità e affidabilità della documentazione cui si riferiscono;

c) produrre all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione conservata dall'agente e utilizzata per determinare lo *status* del titolare del conto;

2) l'agente garantisca che tutte le informazioni da esso ricevute riguardanti fatti che condizionano l'affidabilità della documentazione o lo *status* assegnato al titolare del conto siano comunicate a tutte le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione per le quali l'agente conserva la documentazione.

F. Validità delle prove documentali e delle autocertificazioni utilizzabili ai fini della *due diligence*.

Le prove documentali che contengono una data di scadenza possono essere utilizzate fino a tale data ovvero, se successiva, fino all'ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui sono state acquisite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, le autocertificazioni nonché le prove documentali che siano state rilasciate da un ente pubblico autorizzato ovvero non siano soggette a rinnovo o modifiche ovvero presentate da un titolare di conto che sia un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione o una persona diversa da una persona oggetto di comunicazione hanno durata illimitata sempreché non intervengano cambiamenti di circostanze o che l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sappia o abbia ragione di sapere che detta autocertificazione o prove documentali siano errate o inaffidabili.

Le prove documentali diverse da quelle sopra indicate sono valide fino all'ultimo giorno del quinto anno solare successivo a quello in cui sono state acquisite dall'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione.

Nonostante quanto previsto dalle disposizioni precedenti, le autocertificazioni nonché le prove documentali cessano di essere valide qualora intervengano cambiamenti di circostanza o l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione sappia o abbia ragione di sapere che detta autocertificazione o prove documentali siano errate o inaffidabili.

G. Documentazione utilizzabile per i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti.

Un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione può documentare i conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti avvalendosi della documentazione, incluse le autocertificazioni, o copia della documentazione, raccolta dai propri predecessori o danti causa.

Qualora l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione acquisisca i predetti conti da un'altra istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione che abbia già adempiuto gli obblighi di *due diligence*, essa può ritenere valido lo *status* dei titolari dei conti determinato dal proprio predecessore o dante causa, a meno che non sappia, o abbia ragione di sapere, che tale *status* è errato o non intervenga un cambiamento di circostanze.

Sezione VII – Norme complementari di comunicazione e *due diligence* relative ai conti finanziari

1. Cambiamento di circostanze. Un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni rilevanti ai fini dello *status* di una persona o che sia altrimenti in contrasto con lo *status* di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del titolare del conto, compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un titolare del conto, o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto, in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui alla sezione VI, parte C, punti da 1 a 3, se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo *status* del titolare del conto.

2. Residenza di un'istituzione finanziaria. Un'istituzione finanziaria è residente in una giurisdizione partecipante se è soggetta all'autorità di tale giurisdizione, ossia se detta giurisdizione è in grado di imporre le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione da parte dell'istituzione finanziaria. In generale, se un'istituzione finanziaria è residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, essa è soggetta all'autorità di tale giurisdizione ed è pertanto un'istituzione finanziaria della giurisdizione partecipante. Un *trust* che sia un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in una giurisdizione partecipante, è considerato soggetto all'autorità di una giurisdizione partecipante se uno o più dei suoi *trustee* sono residenti in tale giurisdizione partecipante, a meno che il *trust* fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente decreto in relazione ai conti oggetto di comunicazione intrattenuti dal *trust* a un'altra giurisdizione partecipante in quanto è residente ai fini fiscali in tale giurisdizione partecipante. Tuttavia, se un'istituzione finanziaria, diversa da un *trust*, non è residente ai fini fiscali, ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito, essa è considerata soggetta all'autorità di una giurisdizione partecipante ed è pertanto un'istituzione finanziaria della giurisdizione partecipante se:

a) è costituita ai sensi del diritto della giurisdizione partecipante;

b) la sua sede di direzione, compresa l'effettiva direzione, è situata nella giurisdizione partecipante; o

c) è soggetta a vigilanza finanziaria della giurisdizione partecipante.

Se un'istituzione finanziaria, diversa da un *trust*, è residente in due o più giurisdizioni partecipanti, essa è soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della giurisdizione in cui intrattiene il conto finanziario o i conti finanziari.

3. Conto intrattenuto. In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'istituzione finanziaria:

a) nel caso di un conto di custodia, presso l'istituzione finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto, compresa un'istituzione finanziaria che detiene attività per conto del titolare del conto presso tale istituzione;

b) nel caso di un conto di deposito, presso l'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto, esclusi gli agenti di un'istituzione finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'istituzione finanziaria;

c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'istituzione finanziaria che costituiscono un conto finanziario, presso tale istituzione finanziaria;

d) nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, presso l'istituzione finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

4. *Trust* che sono entità non finanziarie passive. Un'entità come una società di persone o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera p), del presente decreto, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, un'entità o un dispositivo giuridico sono considerati simili a una società di persone se non sono considerati fiscalmente residenti in una giurisdizione partecipante ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, tenuto conto dell'ampia portata della locuzione "persone che esercitano il controllo" nel caso di *trust*, un *trust* che è un'entità non finanziaria passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico.

5. Indirizzo della sede principale dell'entità. Tra le prove documentali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera gg), il presente decreto prevede che, con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'entità nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui l'entità stessa dichiara di essere residente o nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'istituzione finanziaria presso cui l'entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente ad istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'entità.

ALLEGATO *B*

(Previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, numero 10) e comma 2, lettera *ee)*, numero 7))

Elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi

1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C362 del 31 ottobre 2015:

- Cassa Depositi e Prestiti SpA;

- Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali);

- Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Elenco dei conti esclusi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C362 del 31 ottobre 2015:

- polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale;

- piani pensionistici individuali.

ALLEGATO *C*

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*)

Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione

N.	**Giurisdizioni**	**Anno del primo scambio di informazioni**	**Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione**
1	ALBANIA	2018	2017
2	ANDORRA	2018	2017
3	ANGUILLA	2017	2016
4	ANTIGUA E BARBUDA	2018	2017
5	ARGENTINA	2017	2016
6	ARUBA	2018	2017
7	AUSTRALIA	2018	2017
8	AUSTRIA	2017	2016
9	BARBADOS	2017	2016
10	BELGIO	2017	2016
11	BELIZE	2018	2017
12	BERMUDA	2017	2016
13	BULGARIA	2017	2016
14	CANADA	2018	2017
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	COSTA RICA	2018	2017
20	CROAZIA	2017	2016
21	CURAÇAO	2017	2016
22	DANIMARCA	2017	2016
23	ESTONIA	2017	2016
24	FINLANDIA	2017	2016

25	FRANCIA	2017	2016
26	GERMANIA	2017	2016
27	GHANA	2018	2017
28	GIAPPONE	2018	2017
29	GIBILTERRA	2017	2016
30	GRECIA	2017	2016
31	GRENADA	2018	2017
32	GUERNSEY	2017	2016
33	INDIA	2017	2016
34	INDONESIA	2018	2017
35	IRLANDA	2017	2016
36	ISLANDA	2017	2016
37	ISOLA DI MAN	2017	2016
38	ISOLE CAYMAN	2017	2016
39	ISOLE COOK	2018	2017
40	ISOLE FAROE	2017	2016
41	ISOLE MARSHALL	2018	2017
42	ISOLE TURKS E CAICOS	2017	2016
43	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	2017	2016
44	JERSEY	2017	2016
45	LATVIA	2017	2016
46	LIECHTENSTEIN	2017	2016
47	LITUANIA	2017	2016
48	LUSSEMBURGO	2017	2016
49	MALTA	2017	2016
50	MAURITIUS	2017	2016

51	MESSICO	2017	2016
52	MONACO	2018	2017
53	MONSERRAT	2017	2016
54	NIUE	2017	2016
55	NORVEGIA	2017	2016
56	NUOVA ZELANDA	2018	2017
57	PAESI BASSI	2017	2016
58	POLONIA	2017	2016
59	PORTOGALLO	2017	2016
60	REGNO UNITO	2017	2016
61	REPUBBLICA CECA	2017	2016
62	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
63	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
64	ROMANIA	2017	2016
65	SAINT LUCIA	2018	2017
66	SAINT VINCENT E GRENADINES	2018	2017
67	SAMOA	2018	2017
68	SAN MARINO	2017	2016
69	SEYCHELLES	2017	2016
70	SINT MAARTEN	2018	2017
71	SLOVENIA	2017	2016
72	SPAGNA	2017	2016
73	SVEZIA	2017	2016
74	SVIZZERA	2018	2017
75	SUDAFRICA	2017	2016
76	UNGHERIA	2017	2016

ALLEGATO *D*

(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*)

Elenco delle giurisdizioni partecipanti

N.	**Giurisdizioni**
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARGENTINA
6	ARUBA
7	AUSTRALIA
8	AUSTRIA
9	BARBADOS
10	BELGIO
11	BELIZE
12	BERMUDA
13	BULGARIA
14	CANADA
15	CILE
16	CIPRO
17	COLOMBIA
18	COREA
19	COSTA RICA
20	CROAZIA
21	CURAÇAO
22	DANIMARCA
23	ESTONIA
24	FINLANDIA
25	FRANCIA
26	GERMANIA
27	GHANA
28	GIAPPONE
29	GIBILTERRA
30	GRECIA
31	GRENADA
32	GUERNSEY
33	INDIA
34	INDONESIA
35	IRLANDA
36	ISLANDA
37	ISOLA DI MAN
38	ISOLE CAYMAN
39	ISOLE COOK
40	ISOLE FAROE
41	ISOLE MARSHALL
42	ISOLE TURKS E CAICOS
43	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
44	JERSEY
45	LATVIA
46	LIECHTENSTEIN
47	LITUANIA
48	LUSSEMBURGO
49	MALTA
50	MAURITIUS
51	MESSICO

52	MONACO
53	MONSERRAT
54	NIUE
55	NORVEGIA
56	NUOVA ZELANDA
57	PAESI BASSI
58	POLONIA
59	PORTOGALLO
60	REGNO UNITO
61	REPUBBLICA CECA
62	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
63	REPUBBLICA SLOVACCA
64	ROMANIA
65	SAINT LUCIA
66	SAINT VINCENT E GRENADINES
67	SAMOA
68	SAN MARINO
69	SEYCHELLES
70	SINT MAARTEN
71	SLOVENIA
72	SPAGNA
73	SVEZIA
74	SVIZZERA
75	SUDAFRICA
76	UNGHERIA

15A09780

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 dicembre 2015.

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante: «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36CEE» e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;

Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;

Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 2008, n. 277, e in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale è stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;